

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1888 del 12/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta FRATELLI BALBONI S.r.l. con sede legale ed impianto nel Comune di Cento (FE), frazione Casumaro, Via dell'Industria, n. 5. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di carpenteria metallica.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1917 del 12/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici APRILE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 15289/2018/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **FRATELLI BALBONI S.r.l.** con sede legale ed impianto nel Comune di Cento (FE), frazione Casumaro, Via dell'Industria, n. 5. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **carpenteria metallica**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 24.04.2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Cento, con nota Prot. n. 23967 del 08.05.2018, assunta al P.G. di Arpae il 09.05.2018 con il n. PGFE/2018/5465, presentata al SUAP del Comune di Cento - Protocollo istanza SUAP n. 22039 in data 24.04.2018, dalla Ditta FRATELLI BALBONI S.r.l., nella persona di Balboni Michele, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e impianto nel Comune di Cento (FE), frazione Casumaro, Via dell'Industria n. 20, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di carpenteria metallica;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera P.G. n. 77049/2010 rilasciata dalla Provincia di Ferrara, richiedendo di ottenere i titoli abilitativi in merito alle matrici aria e rumore;

VISTO che nella nota Prot. n. 23967/2018 sopra indicata, lo stesso SUAP specifica quanto segue: la Ditta risulta in possesso di Autorizzazione Unica SUAP per emissioni in atmosfera Prot. n. 48169/2010, rilasciata a seguito di atto della Provincia di Ferrara Prot. n. 77049/2010; l'atto della Provincia di Ferrara Prot. n. 95186/2011 non è stato rilasciato alla Ditta in quanto il procedimento non si è concluso con il rilascio di Autorizzazione Unica SUAP, per assenza di una definizione del sistema di trattamento degli scarichi e che l'ultimo atto autorizzativo rilasciato alla Ditta risulta pertanto essere l'atto Prot n. 77904/2010;

PRESO ATTO che nell'istanza la Ditta dichiara che "ad oggi la Ditta non ha scarichi idrici riferiti alla propria attività produttiva e che le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici vengono recapitate in cisterna a tenuta e da qui smaltite periodicamente in conformità alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, mediante conferimento a ditta di autospurgo regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali";

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35" e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 giorni in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. 3/99 e s.m.i.;

la L.R. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

* Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia P.G. n. 77049 del 16.09.2010;

DATO ATTO che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 41081 del 01.08.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/9274 del 03.08.2018), di richiesta integrazioni, come da nota Arpae Prot. n. PGFE/2018/9163 del 31.07.2018;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 53417 del 12.10.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/12496 del 15.10.2018), con cui ha trasmesso: - la documentazione integrativa presentata dalla Ditta; - la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura rilasciata da HERA S.p.A. con nota Prot. n. 48794 del 22.05.2018; - il parere rilasciato da Arpae Servizio Territoriale con nota PGFE/2018/6500 in merito alla matrice rumore; - il parere rilasciato dal Servizio Ambiente, Paesaggio, PAES del Comune di Cento con nota Prot. n. 46697 del 07.09.2018, in merito alla matrice rumore; - il parere dell’Azienda USL relativamente alle emissioni in atmosfera, con nota P.G. 31569/2018 del 31.05.2018, dove, in particolare, si precisa quanto segue: l’Azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, l’altezza minima dei camini dovrà essere

più alta di almeno 40 cm. del colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 mt.;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 62816 del 04.12.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/14753 del 05.12.2018), di richiesta chiarimenti, come da nota Arpae Prot. n. PGFE/2018/14695 del 04.12.2018;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 1500 del 10.01.2019 (Prot. Arpae n. PG/2019/7874 del 17.01.2019), con cui ha trasmesso la documentazione presentata dalla Ditta;

VISTA la "Valutazione tecnica" sulla succitata documentazione fornita dal Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PG/2019/16752 del 31.01.2019, nella quale, in particolare viene evidenziato quanto segue: la soluzione proposta dalla Ditta relativa all'installazione della tendostruttura nell'area esterna del capannone, con la vasca per il decapaggio e l'aspirazione dei fumi, si ritiene accettabile, fermo restando che l'emissione dovrà essere dotata di sistema di abbattimento degli inquinanti, così come previsto dalla normativa. Non si ritiene invece accettabile la possibilità di una deroga rispetto alla presenza di idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in quanto l'attività di decapaggio ricade nel criterio Criaer 4.13.27;

VISTA la Proposta di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. Prot. n. PG/2019/38511 del 08.03.2019, trasmessa da Arpae al SUAP del Comune di Cento, per le problematiche legate all'attività di decapaggio;

VISTA la nota Prot. n. 14062 del 13.03.2019, trasmessa dal SUAP del Comune di Cento e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/41384 del 14.03.2019, quale Comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'atto finale, per le motivazioni indicate nella nota Arpae succitata;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Cento, Prot. n. 16421 del 25.03.2019 (Prot. Arpae n. PG/2019/48063 del 26.03.2019), con cui ha trasmesso le osservazioni al Preavviso di diniego, depositate dalla Ditta, nelle quali, in particolare, ha comunicato di rinunciare all'attività di decapaggio, e ha trasmesso la planimetria aggiornata da allegare al presente atto;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, escludendo l'attività di decapaggio e del punto di emissione E5;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Cento, alla Ditta **FRATELLI BALBONI S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Cento (FE), frazione Casumaro, Via dell'Industria, n. 5, C.F. n. 01458270384, per l'esercizio dell'attività di **carpenteria metallica**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** e denominate **E1** (SALDATURA-esistente), **E2** (SALDATURA-esistente), **E3** (SALDATURA-nuova) ed **E4** (VERNICIATURA-nuova);
- Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 Pantografo e Satinatrice	E2 Saldatura	E3 Saldatura	E4 Verniciatura
Portata (Nm ³ /h)	3.500	8.500	4.500	16.000
Durata (h/giorno)	8	8	8	5
Altezza minima (m)	10	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10	3
Monossido di Carbonio	5	10	10	--
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20	5	5	--
COV (espressi come C-organico totale)	--	--	--	50
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	--	--	--	--
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	--	--	--	--

Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	--	--	--	--
Acido nitrico (HNO ₃)	--	--	--	--
Cromo (VI) e suoi composti (espressi come Cr)	1	1	1	--
Nichel e suoi composti (espressi come Ni)	1	1	1	--
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	--	--	Filtro Paint-stop

2b) La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni E1, E2, E3 ed E4** con **frequenza almeno annuale**;

3. **Per le emissioni E3 ed E4**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
- la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Cento;
 - entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere **messo a regime**;
 - dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al SUAP del Comune di Cento e all'Arpae di Ferrara;
4. Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e tutte le cautele possibili, al fine di limitare la dispersione delle eventuali emissioni diffuse;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo . Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva

comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

6. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali

interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la Ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività, predisponendo lo spegnimento del mezzo di trasporto durante le predette fasi.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio del presente atto da parte del SUAP, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciato dalla Provincia di Ferrara, atto P.G. n. 77049 del 16.09.2010.

Contestualmente il presente provvedimento revoca l'atto P.G. n. 95186 del 22.11.2011, rilasciato dalla Provincia di Ferrara al SUAP, ma mai rilasciato dal SUAP alla Ditta, per le motivazioni citate in premessa.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonchè per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e alla struttura d'impresa", per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, all'Azienda USL di Ferrara e ad HERA S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.